



## Politica degli approvvigionamenti dell'Unione dei Comuni Montani della Valsesia, per la tutela dell'ambiente e del paesaggio mediante l'uso sostenibile del legno e dei suoi derivati.

### PREMESSE

Questo documento, sviluppato nell'ambito del progetto CaSCo Alpine Space, rappresenta la politica dell'Unione dei Comuni Montani della Valsesia in materia di *Green Public Procurement* (GPP) dei prodotti legnosi e di lavori e servizi che ne comportino l'impiego.

Esso descrive le modalità con le quali l'Unione Montana Valsesia intende integrare all'interno dei propri processi di approvvigionamento criteri di carattere ambientale, e orientare le proprie scelte su lavori, opere, servizi e forniture che presentino migliori prestazioni in termini di compatibilità ambientale, con specifico riferimento al materiale legno, al ciclo di vita dei prodotti legnosi e alla loro filiera di produzione, in applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) e dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 dello stesso Codice.

Costituisce quindi attuazione, per l'ambito specifico del legno, del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione* (di seguito PAN GPP<sup>1</sup>) e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione europea: COM (2008) 397 recante «Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile», COM (2008) 400 «Appalti pubblici per un ambiente migliore» e COM (2015) 615 «L'anello mancante --- Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Nel documento si trovano indicazioni operative per la messa in pratica *dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici* <sup>2</sup>, nelle procedure di acquisto e affidamento lavori che interessino il legno e i suoi derivati, compresi i servizi di fornitura calore derivanti dalla combustione di biomasse legnose.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

### La scelta del materiale legno

In termini generali, la scelta del legno come materiale è ritenuta virtuosa e vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione.



Il legno possiede forza, resistenza, durabilità, lavorabilità, qualità estetica, capacità di isolamento termico, resistenza al fuoco (in caso di incendio conserva più a lungo del cemento armato le proprie caratteristiche meccaniche), elasticità, capacità di assorbimento delle vibrazioni, resistenza sismica.

Sotto il profilo della sostenibilità, il legno è un materiale generalmente preferibile alle sue principali alternative (cemento armato, alluminio, PVC, materie plastiche, ecc.), per le seguenti ragioni:

- costi contenuti;
- ridotti fabbisogni idrici ed energetici del ciclo produttivo;
- disponibilità sul territorio;
- rinnovabilità;
- riciclabilità;
- biodegradabilità;
- sequestro di carbonio atmosferico (l'utilizzo del legno nelle costruzioni consente di bloccare per un tempo molto lungo quantità di CO<sub>2</sub> immagazzinata dagli alberi tramite la fotosintesi);
- salubrità degli ambienti (qualità dell'aria *indoor*, traspirazione, igroscopia).

Nel complesso del suo ciclo produttivo, il legname da costruzione consente un risparmio medio, rispetto ai materiali alternativi, del 35% in emissioni climalteranti, del 40% in consumi idrici, del 50% in consumi energetici, del 70% in produzione di rifiuti (dati Betzwood Associates PC<sup>3</sup>);

Come fonte di energia, il legno ottenuto da filiera sostenibile vicino ai centri di consumo è caratterizzato da:

- rinnovabilità;
- disponibilità sul territorio (brevi distanze di trasporto);
- neutralità, sul lungo periodo, rispetto alle emissioni di carbonio (il carbonio liberato nella combustione è quello atmosferico precedentemente fissato nei tessuti dell'albero mediante fotosintesi).


Esso costituisce un'importante fonte di reddito per le microeconomie di montagna, dove contribuisce alla manutenzione ambientale, al presidio del territorio e alla conservazione *in loco* di quelle professionalità preziose (occupazione "verde") in quanto indispensabili per la gestione del territorio e la salvaguardia dell'assetto idrogeologico.

Le emissioni inquinanti prodotte dal legno in fase di combustione (particolato, CO, NO<sub>x</sub>, COV) possono essere considerevolmente ridotte a condizione che gli impianti siano tecnologicamente aggiornati (efficienza, filtri) e il combustibile sia di qualità elevata (corretta stagionatura), mentre le emissioni del ciclo produttivo possono essere drasticamente abbattute riducendo al massimo le distanze di trasporto.

### La fase di trasporto nel ciclo produttivo dei prodotti legnosi


L'aumento dei trasporti è, per importanza, la terza causa di cambiamento climatico su scala globale. In Europa, i trasporti sono responsabili del 20% delle emissioni di CO<sub>2</sub> e sono l'unica fonte di inquinamento dell'aria che, dal 1995, sia aumentata invece che diminuita, nonostante le politiche di contenimento messe in atto dall'UE.

**Variatione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in Europa, in diversi settori dal 1990 al 2005 in %**




Fonte: Holz Von Hier, da elaborazione dati UE.

La modalità di trasporto merci prevalente in UE continua ad essere il trasporto su strada, con trend in crescita.




Holz von Hier CaSCo report WP1, Bruckner & Strohmeier, 2018, data EU reports



\* partly preliminary values  
\*\* from 1996 only crude oil

Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 2016/2017

Nel ciclo di produzione dei prodotti legnosi, la fase di trasporto è quella che presenta le maggiori criticità in termini di emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti; ed è anche quella rispetto alla quale l'acquirente può incidere maggiormente, con le proprie scelte, nel ridurre drasticamente le emissioni; ciò, a condizione di poter verificare adeguatamente la filiera che sta a monte di un determinato approvvigionamento.



Fonte: Holz Von Hier, da elaborazione dati UE.

## Rapporti tra filiera-legno e tutela del paesaggio

L'approvvigionamento dei prodotti legnosi in Italia, con particolare riferimento al legname da costruzione, è basato sulle importazioni dall'estero e sull'impiego sempre più diffuso di prodotti standardizzati e facili da lavorare, quali il legname lamellare e i metodi XLAM, CLT, KLH, Steko, ecc.. Causa la mancanza di un'industria nazionale significativa di legno lamellare, il soppiantamento delle tecniche costruttive tradizionali con quelle più economiche e standardizzate in uso oggi determina, oltre alla perdita di un fondamentale patrimonio culturale e identitario, pesanti impatti sotto il profilo delle emissioni di gas climalteranti connesse al trasporto del legname d'importazione e un deterioramento progressivo del paesaggio rurale dovuto all'inserimento di elementi costruttivi estranei e uniformi.

Per contro, l'utilizzo di legname vicino al luogo di raccolta, implica il mantenimento di quelle abilità professionali artigianali indispensabili alla lavorazione e posa del legname massiccio, ricchezza umana e culturale strettamente legata al territorio e condizione necessaria per la tutela del paesaggio rurale e montano.

## La Gestione Forestale Sostenibile

La GFS consente di ottenere prodotti dal bosco in modo legale e responsabile, senza compromettere il mantenimento nel tempo di biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere a funzioni ecologiche, economiche e sociali.

La GFS è oggetto di certificazione secondo gli standard PEFC<sup>4</sup> e FSC<sup>5</sup>. La percentuale di foreste certificate GFS in Italia è circa l'8%, in Piemonte circa il 4%. Questo pone il problema della disponibilità sul mercato di legname certificato a meno di considerare sostenibile una filiera di approvvigionamento che implica trasporti su grandi distanze, con le conseguenti emissioni di sostanze dannose all'ambiente.

## Sistema integrato di valutazione

I Criteri Ambientali Minimi per i prodotti legnosi prevedono che il legname debba provenire da boschi gestiti in maniera sostenibile/responsabile sulla base degli standard di certificazione FSC e PEFC; allo stesso tempo stabiliscono un principio di premialità (CAM edilizia) basato sulle distanze di approvvigionamento, se almeno il 60 % in peso del totale dei materiali utilizzati proviene da meno di 150 km dal luogo di utilizzo. Tuttavia, per la maggior parte degli assortimenti legnosi, la disponibilità di legname proveniente da foreste certificate tramite catena di custodia certificata è praticamente nulla in Valsesia, così come in Piemonte e su gran parte dell'Italia, creando un'incompatibilità di fondo tra due principi fissati dai CAM.

Per superare questa contraddizione, l'Unione Montana Valsesia sostiene, da un lato, iniziative volte a diffondere sul proprio territorio la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile e della relativa catena di custodia, per aumentare la disponibilità di materia prima certificata; dall'altro, adotta un sistema di valutazione della sostenibilità delle fonti di approvvigionamento che combini il concetto di GFS a quello di contenimento delle emissioni attraverso la riduzione delle distanze di trasporto. In mancanza di legname certificato nelle vicinanze, si individuano requisiti obbligatori di sostenibilità/legalità dei sistemi selvicolturali impiegati per la raccolta della materia prima; criteri che devono essere comunque rispettati da quelle fonti di approvvigionamento che sono in grado di ottenere la premialità basata sulla distanza di trasporto. In questo modo si intendono valorizzare le filiere virtuose sotto il profilo delle emissioni, senza rinunciare al requisito di sostenibilità.

---

<sup>1</sup> Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale 11 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, art. 1, commi 1126, 1127, 1128)

<sup>2</sup> Pubblicati sulla G.U. n. 259 del 6/11/2017.

<sup>3</sup> Dati riportati dall'articolo *The Case for Green Building*, in *The Green Market Oracle* del 17/12/2014 (<http://www.thegreenmarketoracle.com/2014/12/the-case-for-green-building.html>)

<sup>4</sup> *Programme for the Endorsement of Forest Certification*

<sup>5</sup> *Forest Stewardship Council*



## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N.98/2019

Viste le Comunicazioni della Commissione europea COM (2008) 397 recante «Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile», COM (2008) 400 «Appalti pubblici per un ambiente migliore» e COM (2015) 615 «L'anello mancante --- Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

Visto il PAN GPP<sup>1</sup> (Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement), nonché Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione;

Visti gli artt. 34 e 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici» (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016), c. d. Codice degli acquisti pubblici, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che obbligano le stazioni appaltanti ad utilizzare, per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite dai Criteri Ambientali Minimi;

Visti pertanto i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e quelli per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, costituenti allegato del PAN GPP;

Visto che, ai sensi dell'art. 34 comma 2 e art. 95 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» i criteri premianti contenuti nel documento dei Criteri Ambientali Minimi sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

L'Unione dei Comuni Montani della Valsesia,

allo scopo di:

- promuovere la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile;
- attuare misure di contrasto ai cambiamenti climatici e contenere le emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti in acqua, aria e suolo;
- ridurre il consumo di risorse naturali non rinnovabili e promuovere il consumo e la produzione sostenibili, utilizzando risorse rinnovabili;
- perseguire la tutela del paesaggio naturale e rurale e la conservazione di tecniche, ordinamenti culturali, manufatti e insediamenti caratteristici dell'ambito montano ed espressivi dell'identità delle comunità locali;



- favorire il corretto inserimento delle opere edili e degli arredi nel paesaggio, attraverso l'uso di materiali, assortimenti legnosi e tecniche costruttive appartenenti al patrimonio architettonico, storico, culturale e tradizionale locale;
- promuovere il mantenimento nel tempo delle risorse umane e delle capacità tecniche, progettuali e artigianali necessarie a realizzare opere costruttive e ristrutturazioni con tecniche tradizionali che caratterizzano il paesaggio locale.
- integrare all'interno dei propri processi di approvvigionamento valutazioni di carattere ambientale e orientare le proprie scelte su lavori, opere, servizi e forniture che presentano i minori impatti sull'ambiente;
- ottemperare alle prescrizioni di carattere ambientale contenute nel Codice dei contratti pubblici e in particolare ai Criteri Ambientali Minimi (Art. 34 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50);

## ADOPTA

la presente politica ambientale concernente l'impiego di prodotti legnosi e la fornitura di servizi che comportano l'utilizzo di legno e di tutti i suoi derivati, inclusi quelli destinati alla produzione di energia e riscaldamento.

1. L'UMV promuove l'utilizzo del legno come materiale naturale, rinnovabile, sostenibile e disponibile sul territorio. In condizioni di prestazioni tecniche simili, il legno è preferibile rispetto ad altri materiali non rinnovabili.
2. Nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, l'UMV riconosce l'apporto determinante della fase di trasporto in termini di emissioni di gas climalteranti nel ciclo produttivo dei prodotti legnosi, promuove la riduzione delle distanze di trasporto e sostiene le filiere di prossimità e sistemi di tracciabilità che rendano verificabili tali distanze.
3. In accordo con quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi, l'UMV adotta, nelle proprie procedure di appalto, opportuni meccanismi di premialità, così come individuati nell'Allegato tecnico, in grado di favorire fonti di approvvigionamento di prodotti legnosi, la cui materia prima provenga, in modo verificabile, da foreste ubicate il più possibile vicino al luogo di lavorazione e di messa in opera, in modo da minimizzare la distanza complessiva sottesa al ciclo di lavorazione del legno, dal bosco di origine alla destinazione finale.
4. In ottemperanza a quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi, l'UMV promuove la Gestione Forestale Sostenibile come fonte di approvvigionamento della materia prima legno, in grado di rispettare gli obiettivi di compatibilità ambientale, economica e sociale che questo Ente si pone nella propria politica di acquisti; incoraggia inoltre le iniziative volte ad avviare sistemi di certificazione GFS e catene di custodia sul proprio territorio.
5. Anche in mancanza di fonti di approvvigionamento di legname certificato GFS, entro distanze tali da garantire la sostenibilità ambientale della filiera produttiva in termini di emissioni inquinanti, l'UMV richiede ai fornitori requisiti di sostenibilità e legalità del legno, da verificare con i criteri individuati nell'Allegato tecnico.
6. Con il presente provvedimento, l'UMV adotta i requisiti e il criterio premiante di cui all'Allegato tecnico, per gli appalti di lavori che comportino l'impiego dei seguenti assortimenti e prodotti legnosi:
  - tondo da sega
  - paleria e assortimenti da ingegneria naturalistica in genere

- tavolame
- legname da costruzione
- infissi e serramenti
- rivestimenti esterni e interni
- legname da esterni, arredi esterni
- legna da ardere
- cippato di legno vergine

A titolo esemplificativo, sono interessati gli appalti concernenti edilizia, viabilità, sentieristica, strutture e infrastrutture turistiche, sistemazioni idraulico-forestali, consolidamento di versanti, opere di ingegneria naturalistica in genere, fornitura di calore e/o energia.

Il criterio premiante è applicabile agli appalti da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

---

<sup>1</sup> Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale 11 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, art. 1, commi 1126, 1127, 1128) ed è stato aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).



## ALLEGATO TECNICO

Si descrivono di seguito i requisiti obbligatori e il criterio di premialità che l'Unione Montana intende adottare negli appalti che comportino l'uso di legno e suoi derivati, con modalità leggermente differenti per appalti di lavori o di acquisto.

Tanto i requisiti quanto la premialità devono essere previsti fin dalla fase di progettazione, ed essere opportunamente inseriti dal progettista negli elaborati progettuali e in particolare nel capitolato speciale d'appalto.

Il progettista deve scegliere prodotti che consentano di rispondere ai criteri individuati e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore si accerti della rispondenza ai criteri tramite la documentazione specificata di seguito, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in capitolato.

In sede di gara, gli impegni inerenti devono essere inclusi nell'offerta, e sono oggetto di specifiche dichiarazioni sottoscritte da parte del legale rappresentante dell'impresa offerente.

Il rispetto degli impegni assunti in sede di gara è poi oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante sino all'aggiudicazione definitiva, e del Direttore dei Lavori in fase di accettazione dei materiali, secondo le modalità di seguito esposte.

Il presente documento non contempla l'ipotesi del riciclo di legno reperito in loco, che peraltro è prevista dai Criteri Ambientali Minimi. A fronte di offerte che includano tale soluzione tecnica, si farà riferimento diretto alle indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi in vigore, per la relativa categoria di forniture e affidamenti.

Il certificato *Low Carbon Timber*, per quanto non obbligatorio, costituisce dimostrazione del possesso dei requisiti obbligatori e fornisce informazioni sufficienti alla verifica della rispondenza al criterio premiante.

### **Appalti lavori e forniture**

#### **Requisiti da rispettare a pena di esclusione: legalità e sostenibilità della filiera**

Tutti gli articoli in legno o suoi derivati, impiegati per i lavori oggetto dell'appalto dovranno rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 sulla provenienza legale del legno (*Due diligence*).

Dovranno inoltre essere costituiti da legno proveniente da boschi gestiti in maniera sostenibile. Stante l'attuale scarsità di foreste certificate ubicate a distanze che garantiscano la sostenibilità ambientale in termini di emissioni nella fase di trasporto, si individuano provvisoriamente modalità di dimostrazione *de facto* del requisito di sostenibilità, alternative agli schemi di certificazione. Al contempo, l'Unione Montana si fa promotrice di iniziative volte a diffondere la certificazione della gestione forestale sostenibile nel territorio di propria competenza.



## **Critério premiante: distanza sottesa all'intero processo produttivo**

Viene attribuito un punteggio premiante se il materiale legnoso impiegato rispetta specifiche soglie chilometriche di distanza percorsa, nell'arco dell'intero processo produttivo, dalla raccolta alla posa.

### **Attuazione**

#### **1. FASE PROGETTUALE**

Il progettista deve scegliere materiali e prodotti che consentano di rispondere ai requisiti obbligatori e di applicare i criteri premianti (disponibilità di fornitori entro le soglie chilometriche indicate in Tabella 1) e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore si accerti della rispondenza a tali criteri tramite la documentazione indicata al successivo punto 4, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante, con le modalità che il progettista indicherà nel capitolato speciale d'appalto.

A questo scopo si prediligerà, indicativamente, l'impiego di legname massiccio non impregnato e l'utilizzo, per esterni, di specie autoctone a legno naturalmente durabile quali castagno e larice, in quanto meno impattanti sotto il profilo ambientale e disponibili anche a breve distanza.

In sede di progettazione è opportuno valutare, in accordo con la stazione appaltante, se procedere col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il criterio premiante. In tal caso si rimanda al punto 2.b seguente.

#### **2. FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

##### **2.a REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE**

Il legname utilizzato deve possedere requisiti di legalità e sostenibilità, preferibilmente dimostrati col possesso di idonee certificazioni.

Nell'offerta la ditta presenta apposita dichiarazione nella quale si impegna a utilizzare legname ottenuto in modo sostenibile, e a dimostrarlo con opportuna documentazione; si impegna altresì ad indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende utilizzare, riportando gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), oppure equivalenti;
2. certificazione *Low Carbon Timber* (sviluppata con la collaborazione dell'Unione Montana Valsesia nell'ambito del progetto CaSCo --- Alpine Space);
3. un'asserzione ambientale autodichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate, validata da un organismo riconosciuto;
4. una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;

In alternativa a una di queste certificazioni, è richiesta una dichiarazione che per il legno raccolto in Piemonte e in Lombardia verrà presentata comunicazione o autorizzazione di taglio<sup>1</sup>, accompagnata dal contratto di compravendita stipulato con il proprietario del bosco

ovvero, per il legno raccolto altrove, dimostrazione del rispetto del Regolamento EUTR riguardo all'origine (quantità, specie, assortimenti, luogo di raccolta, proprietario, impresa utilizzatrice del bosco).

Tale documentazione, infatti, costituisce dimostrazione indiretta del requisito di legalità poiché fa riferimento allo standard PEFC della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale (documento PEFC ITA 1002:2013, capitolo 5), in merito ai requisiti minimi di *due diligence* cui un operatore deve sottostare per garantire la legalità della provenienza del legno trattato (Regolamento UE n. 995/2010 *European Timber Regulation*). In particolare, si fa riferimento a quanto indicato dalla Tabella 1 di tale documento, relativamente agli Indicatori di "bassa probabilità" a livello di origine e di catena di approvvigionamento (rischio trascurabile)<sup>2</sup>. Fornisce inoltre informazioni verificabili riguardo al requisito di sostenibilità della gestione forestale (rispetto delle norme forestali del luogo d'origine, regolarità dell'acquisizione, regolarità delle imprese coinvolte).

### **2.b REQUISITO PREMIANTE**

Al fine di contenere l'emissione di sostanze inquinanti climalteranti, viene attribuito un punteggio premiante per l'offerta che preveda l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una "distanza" massima definita dalla seguente tabella, distinta per assortimenti. Per "distanza" s'intende la sommatoria di tutte le distanze di trasporto, misurate in linea d'aria, sottese all'intero processo produttivo.

Il requisito si basa sulla tracciabilità. Per conseguire il punteggio devono essere fornite informazioni sulla localizzazione delle diverse fasi di lavorazione, dalla raccolta del legno, alla prima e seconda lavorazione, alla posa in opera.

L'entità del punteggio premiante è determinata dalla stazione appaltante sulla base di priorità stabilite in relazione ai miglioramenti ambientali ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio.

La tabella delle distanze-limite si basa su valutazioni che tengono conto delle condizioni del settore foresta-legno in un intorno sufficientemente ampio dell'area considerata. È pertanto georiferita al settore nord-ovest dell'Italia e alla situazione attuale, e viene adottata per ora a titolo sperimentale. Potrà pertanto subire variazioni motivate con l'approfondirsi delle conoscenze in materia di scambi commerciali degli assortimenti legnosi nella regione alpina esaminata.

**Tabella 1 -- Soglie chilometriche complessive, definite per singolo assortimento e specie legnosa, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante (le distanze s'intendono misurate in linea d'aria)**

Assortimento e specie legnosa	Distanza massima per il criterio premiante (km)
<b>Legname tondo</b>	
conifera	150
latifolia	250
<b>Legname segato di conifere</b>	
segato grezzo e imballaggi	150
segato da costruzioni	150
<b>Legname segato di latifoglie</b>	
tutte le specie	250
residui legnosi	200
<b>Prodotti finiti</b>	
elementi costruttivi in genere	250
pavimenti in legno massiccio	300
parquet	300
lamellare per infissi	350
legno termotrattato	350
legna da ardere	50
cippato di legno vergine	35

Qualora si intenda applicare il criterio premiante

L'offerente dichiara, in sede di gara, tramite quali materiali soddisfa il criterio, specificando per ognuno:

- i riferimenti del lotto<sup>[1]</sup> che intende porre in opera e il relativo fornitore;
- la localizzazione dei luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva;
- il calcolo, in linea d'aria, delle distanze percorse;
- il calcolo della CO<sub>2</sub> equivalente emessa nel ciclo produttivo del prodotto, da eseguire con un metodo riconosciuto a livello internazionale.

Per il legname d'importazione dovrà essere garantita l'area forestale di provenienza.

Il possesso del certificato *Low Carbon Timber* è in grado di fornire alla stazione appaltante le informazioni necessarie a valutare la rispondenza o meno al criterio premiante.

**3. FASE DI VERIFICA SULL'AGGIUDICATARIO**

La stazione appaltante, in sede di verifica sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni presentate, richiede all'aggiudicatario dimostrazione sul possesso delle certificazioni dichiarate ovvero, in mancanza delle stesse, la seguente documentazione:

- a) comunicazione o autorizzazione di taglio
- b) identificazione dell'impresa forestale (iscritta all'Albo transfrontaliero delle imprese forestali TAIF, o equivalente) che eseguirà il taglio, se diversa dall'aggiudicatario

In assenza totale o parziale delle suddette indicazioni non si procede con l'aggiudicazione definitiva.

#### **4. FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

In sede di esecuzione dei lavori, e precisamente nella fase di accettazione dei materiali, il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto degli impegni contrattuali riferiti sia ai requisiti obbligatori che agli elementi che hanno concorso a determinare i punteggi premianti (punto 2)

A tale scopo la D.L. richiede la seguente documentazione:

Per la verifica dei requisiti obbligatori,

- documenti da cui emergano denominazione, quantità e tipologia commerciale del materiale/prodotto utilizzato, con specificazione della specie legnosa;
- il certificato di conformità eventualmente dichiarato nell'offerta (uno tra CdC FSC o PEFC, Low Carbon Timber, autodichiarazione ISO 14021, EPD) o, in caso di dimostrazione indiretta:
  - eventuale attestazione di provenienza da foreste certificate PEFC o FSC o oggetto di pianificazione forestale<sup>3</sup>;
  - per legname di provenienza nazionale, la documentazione relativa alle procedure amministrative relative ai tagli boschivi secondo quanto previsto dalla normativa regionale (per il legname di origine piemontese, comunicazione o autorizzazione di taglio, secondo i casi);
  - per legname d'importazione, documentazione verificabile volta ad individuare un livello di rischio "trascurabile" ai sensi del Regolamento UE EUTR 995, che identifichi chiaramente:
    - *luogo in cui il legname è stato abbattuto (incluse considerazioni sulla prevalenza di conflitti armati)*
    - *denominazione commerciale e tipologia del prodotto, nome comune e, se necessario, nome scientifico delle specie arboree*
    - *tutti i fornitori all'interno della catena di approvvigionamento*
    - *l'area di gestione forestale d'origine*
    - *documentazione o altre informazioni affidabili che indichino la conformità di quel legname e di quei prodotti a base di legno rispetto ad attività coperte dalla definizione "fonti controverse".*

Per la verifica del criterio premiante, documentazione relativa alla tracciabilità:

1. eventuali certificati di origine del materiale fornito;
2. **riferimenti del lotto che si intende porre in opera e il relativo fornitore**
3. elenco di tutti i fornitori all'interno della catena di approvvigionamento, con documentazione di fornitura/trasporto relativa ai singoli passaggi della filiera;
4. **indicazione del bosco di provenienza<sup>4</sup>; per il legname d'importazione dovrà essere garantita l'area forestale di provenienza;**
5. calcolo, in linea d'aria, delle distanze percorse;
6. calcolo della CO<sub>2</sub> equivalente emessa nel ciclo produttivo del prodotto, da eseguire con un metodo riconosciuto a livello internazionale.

Il certificato *Low Carbon Timber* è sufficiente a fornire alla stazione appaltante le informazioni necessarie a valutare la rispondenza o meno al criterio premiante. In alternativa, è necessario

accompagnare la documentazione con il calcolo documentato della distanza chilometrica e dell'“impronta di carbonio”.

La D.L. effettua le verifiche della documentazione e dei calcoli relativi ai punti 5 e 6. **Gli impegni si considerano rispettati se il calcolo della distanza e delle emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente risultano uguali o inferiori a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. In assenza di documenti che attestino il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta, il materiale/prodotto non potrà essere accettato.**

## ACQUISTI

I requisiti e il criterio di premialità per gli appalti di fornitura sono gli stessi previsti per gli appalti di lavori. Lo stesso vale per le dichiarazioni, le attestazioni e le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti.

Le procedure di verifica, che per i lavori attengono alla fase di accettazione dei materiali, per gli acquisti devono essere espletate in fase di consegna, ad opera del Direttore dei Lavori, se previsto, o del Responsabile Unico del Procedimento.

## NOTE

---

<sup>1</sup> La Regione Piemonte e la Regione Lombardia hanno integrato alcune delle informazioni richieste all'“Operatore” che per primo immette il legname sul mercato, nella obbligatoria “comunicazione” o “denuncia” di taglio.

<sup>2</sup> In mancanza di certificazione, lo standard PEFC ITA 1002:2013 considera “a rischio trascurabile” *forniture accompagnate da documentazione verificabile che identifichi chiaramente:*

- *il Paese e/o la sub-regione in cui il legname è stato abbattuto (incluse considerazioni sulla prevalenza di conflitti armati);*
- *denominazione commerciale e tipologia del prodotto, nome comune e, se necessario, nome scientifico delle specie arboree;*
- *tutti i fornitori all'interno della catena di approvvigionamento;*
- *l'area di gestione forestale d'origine;*
- *documentazione o altre informazioni affidabili che indichino la conformità di quel legname e di quei prodotti a base di legno rispetto ad attività coperte dalla definizione “fonti controverse”.*

<sup>3</sup> La comunicazione/autorizzazione di taglio piemontese indica se l'intervento è eseguito in applicazione di un piano di gestione forestale vigente.

<sup>4</sup> La comunicazione/autorizzazione di taglio piemontese riporta l'ubicazione (riferimenti catastali) del luogo di raccolta.